

Certificazioni SOA per i bonus edilizi: arrivano i primi chiarimenti

di Agostino Sola

A fare chiarezza sull'applicazione della norma è intervenuto un recente chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in risposta ad un quesito posto dall'Ance

Martedì 28 marzo 2023

La norma prevista dal d.l. n. 21/2022, art. 10bis, entrata in vigore dal primo gennaio, prevede l'obbligo di **affidare i lavori edilizi** per i quali si intenda fruire dei relativi bonus fiscali ad imprese in possesso della qualifica SOA. Ci eravamo occupati dell'argomento in due distinte occasioni, ormai quasi un anno fa (Superbonus e bonus fiscali in Condominio: scatta la certificazione SOA obbligatoria e Necessaria qualificazione SOA per i lavori privati con incentivi fiscali).

Le criticità sollevate

Nei due precedenti articoli ci si era interrogati sulla portata specialmente alla luce della prossima revisione del codice dei contratti pubblici e della differente disciplina di riferimento: il diritto privato non riconosce le qualifiche SOA, essendo mutate dal legislatore dalla contrattualistica pubblica. L'attestazione SOA, infatti, è la certificazione obbligatoria per la partecipazione alle **procedure ad evidenza pubblica** e per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento rilasciato da organismi certificatori autorizzati dall'ANAC e serve a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, i lavori oggetto del contratto e il possesso di requisiti di carattere speciale.

Certificazioni SOA: l'intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

A fare chiarezza sull'applicazione della norma è intervenuto un recente chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in risposta ad un quesito posto dall'Ance.

Ferma restando l'obbligatorietà della **certificazione SOA** per gli interventi edilizi di importo superiore a 516.000,00 €, che usufruiscono di bonus fiscali, su immobili privati, la Commissione consultiva per il monitoraggio (dell'applicazione del sismabonus) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023, ha chiarito che la certificazione SOA non è necessario che si riferisca alla categoria e alla classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire. Secondo la Commissione possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie Soa:

- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
- OG11 (impianti tecnologici);
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
- OS21 (Opere strutturali speciali);
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).

In effetti, osserva ancora la Commissione, lo scopo della norma non è quello di **replicare il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici** (con le sue numerose categorie di riferimento classificate per valore), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa. In questo senso, allora, il richiamo disposizioni sulla contrattualistica pubblica serve solamente ad individuare il funzionamento degli organismi di attestazione.

Il vantaggio di una interpretazione estensiva

Svincolare la certificazione SOA dalla categoria e dalla classifica corrispondenti alla **natura e all'importo dei lavori** da eseguire consente ai committenti privati di non procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all'identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l'impresa deve dimostrare il possesso.